



COMUNE DI CASELLE LURANI
_Provincia di Lodi –

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E
L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/10/2009



Comune di Caselle Lurani

Provincia di Lodi

C. A. P. 26853

telefono 037196019 - fax 037196079 -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 15.10.2009



Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione e dell'utilizzo di un'area pubblica opportunamente recintata e custodita, che sarà denominata "CENTRO DI RACCOLTA" , destinata all'ammasso, stoccaggio, differenziazione, cessione a terzi o trasferimento in luogo autorizzato, dei materiali riciclabili-recuperabili prodotti dal Comune di Caselle Lurani e provenienti da insediamenti ed utenze civili contribuenti TARSU dello stesso Comune e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani).

La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta, integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.

2. Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti nel Centro di Raccolta sono definiti dal presente regolamento.

3. Il Centro Di Raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali secondo i principi di cui alla Parte IV D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

Art. 2
(Riferimenti normativi)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06 rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso decreto che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali.

Art. 3
(Gestione)

1. La struttura è accessibile solo negli orari stabiliti dall'amministrazione Comunale. I giorni e gli orari di apertura del Centro di Raccolta, così come indicati all'art. 5 del presente Regolamento, potranno subire variazioni al fine di migliorare il servizio. Tali variazioni potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale ed immediatamente rese note dall'Ufficio Tecnico Comunale tramite i consueti canali (Es. : affissione di avvisi sulle campane per la raccolta differenziata, etc.)

2. Durante l'orario di apertura il Centro di Raccolta sarà custodito da personale dell'Amministrazione o suoi delegati, che hanno il compito di controllare il materiale conferito e di mantenere pulita l'area. I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza del Centro di Raccolta, provvedendo al loro svuotamento ogni qualvolta vi sia la necessità. Le operazioni di allontanamento e svuotamento dei contenitori dovranno essere condotte nel periodo di chiusura del Centro di Raccolta. Il conferimento sarà facilitato da un'adeguata cartellonistica all'uopo predisposta dall'Ufficio Tecnico. Il presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni saranno esposti a cura del personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta all'interno dello stesso.

3. E' nei compiti assegnati al personale incaricato alla gestione del Centro di Raccolta, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, aiutare tutti gli utenti "deboli" in difficoltà nel conferimento dei rifiuti.

4. E' responsabile della gestione del Centro di Raccolta l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 4

(Accesso)

1. Per il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta possono accedere solo i cittadini residenti nel Comune di Caselle Lurani ai quali può essere richiesta, da parte del personale incaricato, esibizione di idoneo documento di riconoscimento e di dichiarare la tipologia e la quantità dei rifiuti urbani conferiti; possono inoltre accedere al Centro di Raccolta le ditte del Comune di Caselle Lurani solo per i rifiuti assimilabili ad urbani elencati nel successivo art. 6.

2. I rifiuti possono essere conferiti nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e, nei mesi compresi tra maggio e novembre, dalle 16.00 alle 17.00

Eventuali modifiche temporanee degli orari di apertura dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'ufficio Tecnico.

Il Centro di Raccolta rimarrà chiuso in tutti i giorni festivi

E' vietato l'accesso al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, fatto salvo ai mezzi e persone autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5 (Conferimento dei Rifiuti Urbani)

1. I cittadini residenti del Comune di Caselle Lurani potranno conferire opportunamente pre-separati e selezionati i seguenti rifiuti urbani • Rifiuti ingombranti e rifiuti secchi residui non più riciclabili;

• Beni durevoli per uso domestico dismessi, definiti nell'art. 44 del D.Lgs. 22/97 (es.: frigoriferi, condizionatori, televisori, computer, stampanti, etc.); (previa autorizzazione preventiva rilasciata dagli uffici comunali)

- Carta e cartone;
- Contenitori con residui di sostanze pericolose;
- Contenitori in vetro e lattine (di alluminio e banda stagnata);
- Altre plastiche (es.: polistirolo, teli nylon, etc.);
- Rifiuti di sfalci, potature e legno;
- Materiale ligneo;
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci ed altro materiale tessile;
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Oli vegetali esausti da origine alimentare (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Medicinali scaduti.

Per i quali è stato predisposto per ciascuna categoria il sistema di raccolta e l'idoneo contenitore:

l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di introdurre o modificare, con atto di Giunta Comunale, le tariffe previste dall'art. 10 (Sistema Sanzionatorio) oltre alle tipologie di rifiuti da accettare al Centro di Raccolta, sempre nel rispetto delle vigenti leggi

2. I materiali conferiti dai privati cittadini saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione del Centro di Raccolta-* e comunque non oltre la quantità prodotta da una normale abitazione.



Art. 6
(Conferimento dei rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani)

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti alla TARSU per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti.

Art. 7
(Modalità di conferimento)

1. L'utente che intende conferire rifiuti al Centro di Raccolta deve di norma qualificarsi, tramite l'esibizione, al personale incaricato alla gestione, di documento di riconoscimento e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente nei contenitori specificatamente dedicati a cura dell'utente, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

3. E' vietato mischiare diverse tipologie di rifiuti.

4. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di controllo nel rispetto del presente Regolamento; l'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 5 o in difformità alle norme del presente Regolamento. L'addetto al servizio di controllo ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di Raccolta.

5. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

6. Il personale addetto dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento al Centro di Raccolta di rifiuti non compresi in quelli previsti dal presente Regolamento. Eventuali richieste, proteste o segnalazioni da parte degli utenti, relativi al servizio svolto presso il Centro di Raccolta, dovranno essere indirizzate all'Ufficio Tecnico Comunale o all'Assessore delegato dal Sindaco.

Art. 8
(Norme di comportamento)

1. L'addetto al servizio di controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.

2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Centro di Raccolta.

3. Quando il Centro di Raccolta non è aperto al pubblico è fatto divieto di scaricare qualsiasi materiale al suo interno o in zone limitrofe ad esso.



Art. 9
(Divieti ed obblighi)

1. Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es.:dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, etc.)

2. E' fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) Divieto di accedere al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura;
- b) Divieto di depositare i rifiuti nei contenitori senza l'autorizzazione del personale addetto alla custodia;
- c) Divieto di lancio dei rifiuti dall'esterno all'interno del Centro di Raccolta anche se dentro gli appositi contenitori sia in orario di apertura che di chiusura;
- d) Divieto di deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- e) Divieto di deposito di materiali non ammessi o di deposito di rifiuti di tipologia diversa cui il contenitore è destinato;
- f) Divieto di depositare i rifiuti sul suolo del Centro di Raccolta;
- g) Divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo, precedentemente conferito, o di effettuare cernite senza la debita autorizzazione;
- h) Divieto di scarico di qualsiasi rifiuto da parte di utenze non residenti e non autorizzate ad accedere al Centro di Raccolta;
- i) Divieto di abbandonare rifiuti al di fuori o in prossimità della recinzione del Centro di Raccolta,
- l) Divieto di danneggiare o imbrattare le strutture ed i contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- m) Obbligo di rispettare le disposizioni del presente Regolamento e della segnaletica;
- n) Obbligo di attenersi alle indicazioni impartite dal personale addetto.

Art. 10
(Sistema Sanzionatorio)

Le violazioni al presente Regolamento non diversamente sanzionate dal Decreto 152/06 e dalle altre disposizioni normative, sono punite con le sanzioni così determinate:

TABELLA SISTEMA SANZIONATORIO

Riferimento	Violazione	Sanzione Euro Minima	Sanzione Euro Massima
Art.255) D.Lgs. 152/06	Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi e ingombranti in area pubblica o privata	105	620

Art.255) D.Lgs 152/06	Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata	25	155
Art 187) Dlgs 152/06	Abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori o lancio dei rifiuti dall'esterno del Centro di Raccolta	25	155
Art 187) Dlgs 152/06	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati; Scarico di rifiuti non previsti o non autorizzati	50	250
Art 187) Dlgs 152/06	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25	100
Art 187) Dlgs 152/06	Conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta da utenti non autorizzati	50	200
Art 187) Dlgs 152/06	Accesso al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura	50	200
Art 187) Dlgs 152/06	Danneggiare le attrezzature e altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50	200

Per applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I,II e III della Legge n° 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano, ai sensi dell'art.7 – bis del Testo Unico della legge sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e succ. m. e. i., anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco in materia ambientale sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni subiti.